

TRA L'AVVOCATURA DELLO STATO

E L'AGENZIA DEL DEMANIO

Visti gli artt. 57 e 65 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l'art. 1 del d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, gli artt. 43, 44 e 45 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, lo Statuto dell'Agenzia del Demanio e il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il 9 giugno 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300/1999, l'Agenzia del Demanio può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933;

Visto il protocollo d'intesa del 21 giugno 2006, con il quale sono state disciplinate le modalità di collaborazione tra l'Agenzia del Demanio e l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti ed un efficiente ed incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura dello Stato, nonché lo svolgimento del patrocinio della Agenzia del Demanio affidato alla stessa Avvocatura;

Ravvisata la necessità di aggiornare il predetto protocollo anche alla luce delle intervenute modifiche legislative;

tra l'Agenzia del Demanio (nel prosieguo l'Agenzia), in persona del Direttore, Dott. Stefano Scalera e l'Avvocatura dello Stato (nel prosieguo l'Avvocatura), in persona dell'Avvocato Generale Ignazio Francesco Caramazza

si conviene quanto segue

I. ATTIVITA' CONSULTIVA

1. L'Avvocatura provvede a rendere all'Agenzia le consultazioni e i pareri legali richiesti, in particolare in ordine all'interpretazione normativa ovvero alle determinazioni da assumere in relazione alle questioni di particolari complessità.

2. Allo scopo di razionalizzare gli interventi, l'Agenzia mediante la Struttura centrale competente coordina le richieste di pareri che involgono questioni interpretative di carattere generale. *Scu*
Peraltro, pareri relativi a questioni di rilievo solo locale od a specifiche fattispecie possono essere richiesti dalle Filiali dell'Agenzia alla competente Avvocatura Distrettuale.

3. Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla celere emissione dei pareri richiesti, l'Avvocatura corrisponde con tempestività ai quesiti che le vengono rivolti. Qualora l'Agenzia richieda, in via eccezionale, che il parere venga reso entro termini più brevi di quelli di legge, l'Avvocatura segnala prontamente l'eventuale impossibilità di attenersi.

4. L'Agenzia informa tempestivamente l'Avvocatura dei principali orientamenti dalla stessa assunti o che intende assumere, in particolare in ordine alla interpretazione di normativa di prima applicazione, al fine di acquisire eventuali suggerimenti e/o pareri, particolarmente nella prospettiva dei riflessi sulla gestione del contenzioso, potenziale o in atto.

5. L'Avvocatura rende il parere sull'opportunità e la convenienza di definire transattivamente le liti in relazione all'alea del giudizio; esprime inoltre il parere in linea legale sugli atti di transazione redatti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 13 del r.d. 1611/1933.

II. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, inoltra all'Avvocatura le richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze e comunque non oltre il

decimo giorno anteriore alla stessa fornendo una completa e documentata relazione in fatto e in diritto con riferimento alle specificità di ciascuna controversia, anche in caso di giudizi seriali. Onde instaurare un canale di comunicazione, anche informale, immediata e diretta tra l'Avvocatura e l'Agenzia quest'ultima, all'atto della richiesta di patrocinio, precisa il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, *fax*, *e-mail*); analogamente, l'Avvocatura provvede a segnalare alla struttura richiedente dell'Agenzia il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare ed i relativi recapiti (telefono, *fax*, *e-mail*).

2. In caso di notifica di atti giudiziari presso l'Avvocatura, quest'ultima provvede, entro dieci giorni, a informarne la competente struttura centrale o periferica dell'Agenzia, segnalando - ove individuato - il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le modalità di reperibilità. L'Agenzia può, sotto la propria responsabilità, esprimere tempestivamente il proprio orientamento nel senso della non convenienza della costituzione in giudizio.

3. L'Avvocatura informa la struttura richiedente degli sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, comunicando, ove possibile, il numero di R.G. assegnato alla causa e dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione della copia della decisione. L'Avvocatura trasmette copia degli scritti defensionali redatti da essa e della parte avversa alla competente struttura dell'Agenzia, che può richiederli unicamente al fine di essere più compiutamente informata circa l'andamento della lite. In caso di pronuncia sfavorevole per l'Agenzia suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende parere in ordine alla impugnabilità della stessa.

4. L'Avvocatura favorisce l'uniformità della trattazione degli affari consultivi e contenziosi anche secondo criteri di specializzazione, continuità e stabilità dei reciproci contatti.

5. Qualora non condivida, per singole controversie, le richieste dell'Agenzia, l'Avvocatura comunica tempestivamente, previa se del caso acquisizione di supplementi istruttori, il proprio motivato avviso alla struttura richiedente. L'eventuale divergenza insorta tra il competente Ufficio dell'Avvocatura e l'Agenzia circa la condotta processuale da assumere in un giudizio, è risolta, sentito previamente, anche per le vie brevi, il Vice Avvocato Generale dello Stato competente, dal Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

6. L'Avvocatura dà notizia alla competente struttura periferica dell'Agenzia nonché alla Struttura centrale competente anche delle controversie proposte soltanto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative ai beni gestiti dall'Agenzia, e tiene conto di quanto dalla stessa eventualmente prospettato. Per tali controversie l'Agenzia fornisce la documentazione in suo possesso utile alla difesa del Ministero. Nelle predette controversie, l'Avvocatura si astiene dal chiamare in causa l'Agenzia, salvo che non sia ravvisabile una legittimazione processuale della stessa, conformemente a quanto previsto dalla Circolare dell'Avvocato Generale n. 35/2007. Inoltre, l'Avvocatura sente, quando opportuno, l'Agenzia nello svolgimento dell'attività consultiva nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa ai suddetti beni.

7. Nel caso di conflitto di interessi tra l'Agenzia ed altri soggetti patrocinati dall'Avvocatura, può essere chiesto all'Avvocatura Generale di adoperarsi per comporre il conflitto.

Qualora il conflitto di interessi permanga, l'Agenzia può affidare il patrocinio ad avvocati del libero foro con motivata delibera del Direttore dell'Agenzia, sentito l'Avvocato Generale.

Salve le ipotesi di conflitto, l'Agenzia può avvalersi dell'assistenza di avvocati del libero foro solo in casi eccezionali, previa apposita motivata delibera del Direttore dell'Agenzia a fronte di richiesta della struttura interessata che individui le peculiarità della controversia, ai sensi dell'art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933, sentito l'Avvocato Generale.

8. L'Agenzia si avvale dell'Avvocatura anche nei procedimenti esecutivi, in quelli fallimentari e di volontaria giurisdizione.

9. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura, salva l'ipotesi di conflitto di interessi, anche laddove intenda costituirsi parte civile in un processo penale previa autorizzazione di cui all'art. 1, quarto comma, l. 3 gennaio 1991 n. 3, ovvero quando sia chiamata a parteciparvi nella qualità di responsabile civile.

10. L'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del r.d. n. 1611/1933, la difesa di dipendenti dell'Agenzia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, ferma restando la libertà degli stessi di farsi difendere da avvocati di loro fiducia.

11. L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. In caso di giudizio conclusosi senza soccombenza per l'Agenzia, ove sia disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio, così come in caso di transazione dopo sentenza favorevole, trova applicazione il disposto dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto del r.d. n. 1611/1933, avendo riguardo alla natura, durata e complessità della controversia e sulla base delle tariffe professionali applicabili.

12. Per le cause che si svolgono davanti ad Autorità giudiziarie aventi sede diversa da quella della competente Avvocatura, essa garantisce l'assistenza, salvo avvalersi per le funzioni procuratorie dei funzionari dell'Agenzia ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 1611/1933 o, in casi eccezionali, di avvocati del libero foro esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio, scelti da un elenco predisposto dall'Agenzia previa procedura selettiva concorsuale.

In tali casi, l'Avvocatura trasmette l'atto di delega alla competente struttura territoriale dell'Agenzia ovvero all'avvocato del libero foro designato. Resta inteso che nell'inoltrare la parcella presentata dall'avvocato corrispondente, l'Avvocatura si esprimerà in merito alla congruità.

III. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 28/2010.

1. Nel procedimento di mediazione obbligatorio previsto dal d.lgs. 28/2010, avente ad oggetto le controversie riguardanti le materie di cui all'art 5 del suddetto decreto legislativo, l'Agenzia si avvale del proprio personale, concordando - ove occorra - preventivamente con l'Avvocatura le linee defensionali da porre in essere a tutela dell'interesse erariale. Resta fermo il parere sulle transazioni a mente del precedente punto I, numero 5.

IV. GIUDIZI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro e limitatamente al primo grado, l'Agenzia sta in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti come previsto dall'art. 417 bis primo comma c.p.c.

L'Avvocatura assicura comunque il patrocinio in primo grado nelle controversie in cui vengano in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.

In ogni caso resta fermo il patrocinio dell'Avvocatura nei giudizi di secondo grado. In caso di difesa da parte dell'Agenzia, la stessa avrà cura di trasmettere all'Avvocatura competente la sentenza notificata, il fascicolo di primo grado e la richiesta di appello con ogni consentita sollecitudine e, comunque, non oltre quindici giorni prima della scadenza.

Le sentenze pronunciate in grado di appello relativamente a controversie di lavoro, notificate presso l'Avvocatura Distrettuale, sono da quest'ultima trasmesse contemporaneamente, oltre che all'Avvocatura Generale, alla struttura dell'Agenzia parte del giudizio di appello, unitamente agli atti essenziali di cui l'Agenzia stessa non sia in possesso.

2. Al fine di garantire l'efficace tutela dell'Agenzia, l'Avvocatura presta la propria collaborazione alla formazione e all'aggiornamento costante del personale dipendente dall'Agenzia incaricato di svolgere l'attività defensionale in primo grado, anche mediante la promozione di corsi, seminari e conferenze.

V. GIUDIZI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

1 Davanti alle Commissioni Tributarie, l'Agenzia sta in giudizio a mezzo di propri funzionari. L'Avvocatura tuttavia, conformemente al parere reso con nota prot. 33272 in data 15.3.2007, assicura il proprio patrocinio nelle cause attive di valore superiore a quello indicato nell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 546/92, nonché per tutte quelle in grado di appello. L'Avvocatura assicura altresì, fin dal primo grado, il proprio patrocinio nei giudizi particolarmente rilevanti per valore economico o in considerazione dei principi di diritto in discussione.

VI. RICORSI PER CASSAZIONE

1. Le richieste di ricorso per Cassazione per le controversie che coinvolgono l'Agenzia vengono inviate all'Avvocatura Generale dalla Struttura centrale competente dell'Agenzia, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o quattro mesi dal deposito della sentenza non notificata, corredate da tutta la documentazione necessaria, fermo restando l'invio degli atti in possesso dell'Avvocatura Distrettuale che abbia curato i precedenti gradi di giudizio.

VII. INCONTRI PERIODICI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più significative e rilevanti problematiche in discussione nonché al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse, si tengono incontri periodici a cadenza, di norma, quadrimestrale. A livello centrale, gli incontri si svolgono tra il Vice Avvocato Generale competente e il direttore della Struttura centrale competente dell'Agenzia. Inoltre, ogni Avvocatura Distrettuale indica un proprio avvocato con funzioni di referente.

2. In caso di necessità, la competente struttura dell'Agenzia può richiedere all'Avvocato dello Stato assegnatario del singolo affare un incontro per l'esame congiunto di esso, anche con disamina degli scritti e documenti contenuti nel relativo fascicolo. Qualora analoga richiesta sia fatta dal suddetto Avvocato, il preposto alla competente struttura dell'Agenzia deve sollecitamente mettere a disposizione personale qualificato e la documentazione in suo possesso.

3. L'Avvocatura consentirà alla Struttura centrale competente dell'Agenzia, non appena tecnicamente possibile, l'accesso per via informatica al proprio archivio, limitatamente alle

controversie nelle quali l'Agenzia è patrocinata. Nelle more, detta Direzione può chiedere copia cartacea di quanto memorizzato nell'archivio stesso; l'Ufficio Archivio e impianti dell'Avvocatura trasmette, a cadenza trimestrale, i numeri di R.G. assegnati alle cause in cui è parte l'Agenzia. Analogo accesso per via informatica sarà riconosciuto, per quanto proficuo e possibile, dall'Agenzia all'Avvocatura.

4. Al fine di garantire in modo completo e celere l'assistenza legale dell'Agenzia in relazione alle funzioni e ai compiti ad essa attribuiti dalla legge, l'Avvocatura provvederà, su richiesta e d'intesa con l'Agenzia, ad individuare uno o più Avvocati dello Stato per l'attività di consulenza in via breve.

5. L'Avvocatura e l'Agenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le eventuali difficoltà operative che dovessero insorgere nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito della più piena collaborazione, al superamento delle stesse nonché a rivedere la presente convenzione anche alla luce delle modifiche organizzative che dovessero interessare l'Agenzia.

6. Per quanto non disposto nel presente protocollo, si applicano il Testo Unico approvato con R.D. n. 1611/1933, come integrato e modificato, e le altre disposizioni relative al patrocinio e all'assistenza legale prestati dall'Avvocatura.

Roma, 10 aprile 2012

L'Avvocato generale dello Stato

Ignazio Francesco Caramazza



Direttore dell'Agenzia

Stefano Scalera

